

Difetto di rappresentanza - sanatoria

Procedimento civile - capacità processuale - rappresentanza del procuratore e dell'istitutore - difetto di rappresentanza - sanatoria - modalità - distinzione fra difetto rilevato d'ufficio e su eccezione di parte – fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018

>>> In tema di difetto di rappresentanza processuale, mentre, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il giudice che rilevi d'ufficio tale difetto deve promuovere la sanatoria, assegnando alla parte un termine di carattere perentorio, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze di carattere processuale, nel diverso caso in cui detto vizio sia stato tempestivamente eccepito da una parte, l'opportuna documentazione va prodotta immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine, che non sia motivatamente richiesto o, comunque, assegnato dal giudice, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto che la nullità della procura alle liti, fosse divenuta insanabile poiché, nonostante il convenuto avesse sollevato la relativa questione, l'attore non aveva spontaneamente depositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito, essendosi egli limitato a discutere di altri diversi profili giuridici).

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 24212 del 04/10/2018